

Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 24/06/2022.

Comune di Capo d'Orlando

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 -Obblighi tributari.....	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 9 - Sanzioni.....	7
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11- Rimborsi.....	8
Articolo 12 - Contenzioso.....	8
Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta.....	8
Articolo 14 - Disposizioni transitorie	8
Articolo 15 - Pubblicazione	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell' imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capo d'Orlando in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. Per l'anno 2022, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal *primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, con scadenza mensile. A partire dal 2023, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal competente organo del Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Capo d'Orlando, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Presupposto dell' imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Capo d'Orlando.

Articolo 3 - Soggetto passivo

I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Capo d'Orlando che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4.1 gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Capo d'Orlando

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

Euro 2,50 al giorno per persona negli alberghi da 1 a 4 stelle;

Euro 5,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;

Euro 5,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

Euro 1,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea Euro 2,00 al giorno per persona nelle residenze turistico - alberghiere;

Euro 2,00 al giorno per persona nei bed and breakfast;

Euro 2,00 al giorno per persona nelle case, appartamenti vacanza, case per ferie, locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5-A/6 - A/11;

Euro 2,00 al giorno per persona negli affittacamere;

Euro 5,00 al giorno per persona nelle case, appartamenti vacanza, case per ferie, locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti Categoria catastale A/1 - A/7- A/8 - A/9;

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 12° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 75°anno di età alla data dell'inizio del soggiorno;
i diversamente abili portatori di handicap che presentano la relativa documentazione, l'eventuale accompagnatore e i genitori;
 - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - gli studenti e le scolaresche che partecipano a viaggi di istruzione con scuole o enti di formazione e i relativi docenti accompagnatori;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alle forze armate e di polizia statali e locali nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco, i volontari di protezione civile che soggiorno per esigenze di servizi;
 - coloro che prestano attività lavorativa subordinata a favore della stessa struttura in cui alloggiano;
 - i dipendenti di imprese che svolgono lavori pubblici sul territorio del Comune;

- i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Tale materiale non dovrà essere consegnato al Comune, ma andrà conservato per 5 anni ed esibito in occasione di controlli da parte del Comune o della Corte dei Conti.

Articolo 6 -Obblighi tributari

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all’inizio dell’attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
 - c) richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
 - d) presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
 - e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
 - f) il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;

g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Capo d'Orlando comunali, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;

i) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza prodotta dal software, che il Comune metterà a disposizione per una migliore rendicontazione e gestione della nuova imposta;
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso;
4. Il versamento potrà essere effettuato:
 - su conto corrente postale intestato al Comune di Capo d'Orlando;
 - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Capo d'Orlando;
 - mediante pagamento tramite il sistema bancario con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
5. Il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura;
6. Non sono previste somme sotto le quali il versamento possa essere rimandato.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10- Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 500,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e sugli elenchi per la riscossione coattiva ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

È istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale, dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e per le strutture non associate i legali rappresentanti delle stesse con il compito di monitorare, annualmente, gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formularne

eventuali proposte correttive.

Art. 15 - Pubblicazione

Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile su sito web del Comune di Capo d'Orlando.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.